

# COMUNE DI PIODE

Determina R.S. n° 06

del 19/02/2018.

## Premesso che:

- la legge n. 353 del 2/11/2000, recante: "Legge quadro in materia di incendi boschivi" prevede, al comma 2 dell'art. 10, l'obbligo per i comuni di effettuare un censimento tramite apposito catasto dei soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine principale di applicare i vincoli imposti dal 1° comma del predetto articolo;
- Il primo comma dell'art. 10 della predetta legge prevede che: "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia."
- La Regione Piemonte, Assessorato ai Beni Ambientali, Politiche per la Montagna e Foreste, riconoscendo il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo, ha approvato, ai sensi della Legge n. 353/2000, con D.G.R. N. 19-8196 in data 13/1/2003, il "Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi";
- che con nota del 16 aprile 2013 (n. 388 di prot. dell'Ente) l'Assessorato Ambiente ha invitato le Amministrazioni Comunali, che dispongano di elaborazioni cartografiche informatizzate relative al catasto incendi, a provvedere al loro trasferimento alla struttura regionale, al fine di un loro trattamento coerente nell'ambito dei Sistemi informativi- Geografici dell'Ente;
- Che per la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco l'Ufficio Tecnico Comunale di Piode si è valso della planimetria allegata, nonché del Fascicolo territoriale n. 1/2015/756 del 14.01.2015 trasmesso dal Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Scopa in data 18.2.2018, relativo all'evento incendio del 14.01.2015;
- Che, in conformità alla documentazione sopra richiamata, l'Ufficio Tecnico Comunale di Piode ha predisposto il "CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO" e l'esatta perimetrazione delle aree da sottoporre a vincolo, secondo quanto indicato all'art. 10 della Legge 353/2000, allegato alla presente;
- **Rilevato che:**
  - occorre approvare l'istituzione del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco del territorio comunale di Piode;
  - occorre inoltre approvare l'elenco delle aree percorse dal fuoco nel territorio del comune di Piode, identificate nelle planimetrie allegate predisposte dall'ufficio Tecnico sulla base delle cartografie e dei dati come sopra forniti;
- **Vista:**
  - la legislazione vigente in materia ed in particolare la legge n. 353/2000, recante: "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**DETERMINA**

1. di approvare il "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", planimetria allegata ;
2. di dare atto, altresì, che sui soprassuoli individuati nell'elenco di cui al precedente punto 1), permangono i vincoli di cui all'art. 10 della Legge 353/2000, quali :
  - le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere destinazione diversa da quella preesistente per almeno 15 anni e per tale periodo, in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il predetto vincolo, pena la nullità dell'atto. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente;
  - è vietata per 10 anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data la relativa autorizzazione;
  - sono vietate per 5 anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifiche autorizzazioni concesse dal Ministero dell'Ambiente per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
  - sono vietati per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco , il pascolo e la caccia;
3. di dare atto che la presente determinazione, unitamente agli atti allegati, sarà pubblicata per la durata di giorni trenta giorni all'albo pretorio comunale per la presentazione di eventuali osservazioni, come stabilito dall'art. 10, comma 2, della Legge n. 353/2000 provvedendo alla pubblicazione dell'avviso anche sul sito internet del Comune di Piode;
4. di demandare a successivi provvedimenti la valutazione delle eventuali osservazioni presentate;
5. di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico della conservazione ed all'aggiornamento del suddetto catasto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento all' Assessorato Ambiente della Regione Piemonte, alla Prefettura di Vercelli ed ai Carabinieri Forestali - Comando Stazione di Scopa.



Il Responsabile del Servizio tecnico  
Ferraris D.



Foglio 1 Map. 9

